

Brianpack S.r.l.
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Le presenti condizioni generali disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita/fornitura tra le parti, salvo eventuali deroghe per il caso specifico puntualmente concordate per iscritto tra le parti. Le eventuali deroghe alla presente disciplina concordate tra Brianpack ed il proprio cliente valgono solo per la singola fornitura cui esse fanno riferimento e non privano di efficacia l'articolo nel suo complesso che continua dunque a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti eccettuato quanto specificamente concordato per iscritto per il caso specifico. In nessun caso Brianpack. potrà essere considerata appaltatrice nei confronti dell'acquirente, avendo voluto le parti subordinare il rapporto tra loro intercorrente alla disciplina della vendita (artt. 1470 e seguenti codice civile) con esclusione espressa della disciplina dell'appalto (art. 1655 e seguenti codice civile) che non potrà essere invocata dall'Acquirente nemmeno in via analogica. Con l'approvazione specifica ex art. 1341/1342 c.c. del presente articolo il Cliente rinuncia ad avvalersi nei confronti di Brianpack delle proprie condizioni generali di contratto ed accetta che la preponente Brianpack medesima possa modificare unilateralmente il contenuto delle presenti condizioni generali a valere per tutti i rapporti contrattuali successivi con il medesimo Cliente.

**Art. 2 FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO. ORDINI
ANNULLAMENTO ORDINI. NUOVI ORDINI E INTEGRAZIONI**

Gli ordini devono essere trasmessi a mezzo fax o via mail.

Brianpack accetterà solo proposte d'ordine scritte e complete in ogni parte (ragione sociale dell'acquirente, indirizzo, partita iva, telefono, fax, eventuale codice articolo ecc.).

Le proposte d'ordine non sono impegnative per la Venditrice e le ordinazioni si intendono accettate solo dopo trasmissione dell'offerta da parte di Brianpack e successiva accettazione scritta da parte del Cliente tramite restituzione dell'offerta di Brianpack timbrata e firmata ove di dovere. Fa fede tra le parti solo il testo dell'offerta sottoscritta dall'acquirente ed in possesso della Venditrice. L'accettazione dell'ordine da parte di Brianpack può consistere anche nella sua esecuzione. Ogni variazione di quantità e tipologia di prodotto rispetto alla conferma d'ordine sottoscritta dall'Acquirente deve essere, previamente, accettata dalla Venditrice. Qualora l'ordine non sia stato avviato in produzione e sia pertanto possibile la modifica richiesta dall'Acquirente, l'ordine stesso sarà assoggettato all'iter della conferma d'ordine (ordine – offerta – offerta accettata). L'ordine dell'Acquirente costituisce proposta ferma ed irrevocabile d'acquisto. Nessun ordine può essere annullato senza *placet* scritto della Venditrice Brianpack. Rimane in ogni caso salvo il diritto per la Venditrice Brianpack di pretendere il risarcimento del danno nei confronti dell'Acquirente per l'annullamento di ordini. Tutte le ordinazioni in aggiunta alla fornitura principale saranno sempre soggette alle presenti condizioni generali di vendita. Le aggiunte ad una proposta d'ordine relativa a fornitura per cui Brianpack abbia concordato per iscritto con l'Acquirente condizioni particolari derogative di alcune clausole delle presenti condizioni generali, saranno assoggettate alla disciplina generale di fornitura di cui al presente articolato, salva contraria volontà delle parti manifestata per iscritto. E' concesso al Fornitore di delegare in tutto od in parte a terzi l'esecuzione delle opere oggetto del presente Contratto, salva la solidarietà passiva nei confronti del Compratore. È parimenti concesso al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto. Le quotazioni concordate per i materiali e le eventuali prestazioni accessorie non si intendono fisse ed invariabili sino al completamento delle forniture; ciò anche per i casi di sopravvenuta onerosità (di cui agli artt. 1467 per le forniture e 1664 c.c. per le prestazioni accessorie), quando tali casi dipendano da dinamica commerciale, salariale o monetaria: il Compratore riconosce e dichiara di averne tenuto conto al momento dell'inoltro dell'ordine a Brianpack. Gli elaborati progettuali, compresi gli esecutivi, redatti da Brianpack e suoi collaboratori inerenti alla fornitura in oggetto, rimangono di proprietà esclusiva della società Brianpack ed il Compratore è tenuto a farne uso riservato ed esclusivo.

Art. 3 CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA

Le consegne potranno in qualsiasi momento essere interrotte, sospese o annullate dalla Venditrice, senza alcun obbligo di risarcimento danni. La Venditrice, in particolare, potrà annullare o modificare le dilazioni di pagamento concesse all'Acquirente se lo stesso non dia le garanzie promesse o se, a giudizio insindacabile della Venditrice, le referenze commerciali, economiche e finanziarie dell'Acquirente, anche se successive all'inizio della fornitura, non offrano idonee garanzie per il buon fine della stessa oppure in caso di insoluti anche relativi a forniture diverse da quella oggetto di sospensione. In tal caso l'Acquirente è obbligato a ritirare, se non già fatto in precedenza, con pagamento integrale contestuale i manufatti approntati sotto comminatoria dell'esecuzione coattiva prevista dall'art. 1515 del c.c. e del risarcimento dei danni.

Qualora l'Acquirente richieda alla Venditrice Brianpack di provvedere direttamente alla consegna della fornitura, saranno a carico del primo i rischi e le spese di trasporto, queste ultime da corrispondersi a Brianpack prima dell'effettuazione dello stesso. La consegna della merce non prevede in ogni caso lo scarico della stessa che rimane a carico dell'Acquirente.

I termini di consegna si intendono solo indicativi e non perentori, riferiti a giornate lavorative decorrenti dalla data di accettazione da parte di Brianpack. Gli eventuali ritardi imputabili alla Fornitrice sulla tempistica convenuta, qualora inferiori a 60 giorni, non possono dar luogo a risarcimento di danni né ad annullamento o riduzione dell'ordinazione e gli imprevisti, come scioperi, sospensioni di energia elettrica, incendi, difficoltà di trasporti, guasti alle macchine, difficoltà di rifornimento di materie prime, ecc., costituiscono casi di forza maggiore per la Venditrice. In caso di mancata consegna della merce approntata, per ragioni non dipendenti dalla Venditrice, decorreranno ugualmente i termini di pagamento dall'avviso di merce pronta, e a carico dell'Acquirente, decorreranno le spese di magazzinaggio con esonero della Venditrice da ogni responsabilità per incendio o danneggiamenti.

L'acquirente è tenuto a comunicare l'eventuale mancata consegna dei prodotti nel luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto,

ovvero la consegna degli stessi in luogo diverso da quello indicato in tale documento.

Se, prima della loro esecuzione, l'adempimento degli obblighi di Brianpack sia divenuto – per qualsiasi motivo imprevedibile da un imprenditore del settore con normale esperienza – eccessivamente oneroso in rapporto alla controprestazione originaria pattuita – così da modificare il rapporto stesso in misura pari o superiore al 20% - Brianpack potrà chiedere una revisione delle condizioni contrattuali o, in mancanza di accordo, dichiarare risolto il contratto.

Il materiale prodotto e non ritirato per motivi non imputabili a Brianpack verrà, salvo diverso particolare accordo tra le parti, fatturato alla fine del mese stesso di messa a disposizione dell'Acquirente al netto dell'eventuale trasporto e dell'eventuale montaggio.

Art. 4 TRASPORTO. IMBALLAGGI E RESI

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente salvo diversa pattuizione scritta. La consegna della merce ad ogni effetto si intende fatta al momento della consegna al vettore o allo spedizioniere ed il contratto si intende concluso sempre presso la sede della Venditrice, anche se le trattative sono state condotte da Agenti che devono sempre intendersi come sforniti di qualsivoglia potere rappresentativo e di incasso del corrispettivo per conto della stessa. Rimane salvo quanto previsto al secondo comma e terzo comma del superiore articolo 3.

Gli imballi della merce venduta sono conformi alla normativa sia per i trasporti effettuati via terra su automezzi che via mare. Imballi diversi dallo standard seguito dalla Venditrice comporteranno una maggiorazione del prezzo da concordare all'ordine.

In mancanza di precisi accordi per imballaggi particolari, la Venditrice provvederà come da propria prassi all'esecuzione dello stesso, che l'Acquirente riconosce effettuato a regola d'arte. La Venditrice non accetterà di ritorno gli imballaggi di cui sopra, a meno che non esistano particolari accordi per imballaggi speciali o pallets o altro.

Brianpack non accetta resi di merce se non espressamente dalla stessa autorizzati previamente per iscritto.

Nel caso in cui Brianpack autorizzi per iscritto il reso di prodotti, questi dovranno essere restituiti nel loro imballo originale e dovranno essere apposti sul bancale opportunamente identificato. La merce resa dovrà essere accompagnata da un DDT di reso contenente indicazione della quantità e descrizione degli articoli oggetto di reso. Nel caso di resi non autorizzati da Brian Pack, questi saranno respinti e riconsegnati a spese del mittente al quale saranno addebitate anche le spese di ritiro.

Eventuali codici doganali forniti dal Venditore e/o Esportatore sono indicativi e non costituiscono in alcun modo una garanzia circa la corretta classificazione doganale dei prodotti nel Paese di destinazione. L'Acquirente e/o Importatore è l'unico responsabile della verifica della classificazione doganale applicabile, nonché del pagamento di dazi, imposte, tasse, tributi e qualsiasi altro onere connesso all'importazione delle merci.

Art. 5 RECLAMI. PAGAMENTI E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE

I reclami di qualsiasi genere e quelli di vizi/difetti apparenti per essere validi dovranno essere fatti per lettera raccomandata direttamente alla sede della Venditrice o PEC entro il termine perentorio di 8 giorni dall'arrivo della merce, trattandosi di contratto di compravendita e non di appalto.

Brianpack si riserva il diritto di modificare, senza obbligo di preavviso alcuno, le caratteristiche tecniche ed estetiche della propria produzione in funzione della continua evoluzione tecnologica, garantendo in ogni caso la qualità del materiale compravenduto.

Pervenuto il materiale a deposito dell'Acquirente esso si considera accettato e gradito dallo stesso con la firma del documento di trasporto, sia in relazione alla qualità che al numero dei pezzi ed accessori d'uso. La Venditrice non assume alcuna responsabilità per ammanchi od alterazione dei materiali dopo la consegna per qualsiasi causa.

Il destinatario si impegna ad esaminare accuratamente la merce all'atto della consegna ed a rilevare per iscritto eventuali difformità o danni causati dal trasporto. Colli mancanti, danneggiati o manomessi dovranno essere tassativamente indicati sul documento di trasporto della merce prima della firma dello stesso da parte del Destinatario, copia del quale dovrà essere prontamente inviata alla venditrice Brianpack a pena di decadenza dei diritti dell'Acquirente entro e non oltre i 3 giorni lavorativi successivi alla consegna. Non saranno accettate da Brianpack riserve generiche. Il Destinatario della merce/manufatto/i approntato/i da Brianpack dovrà considerarsi sempre dotato, ai fini di cui al presente articolo, di potere rappresentativo del cessionario.

I reclami contro le evidenze di fattura dovranno essere fatti in ugual modo entro il termine perentorio di 8 giorni dall'arrivo della fattura, che verrà emessa entro il termine di legge o convenzionalmente pattuito tra le parti. In difetto di specifico accordo scritto in punto eventuali dilazioni, i pagamenti del corrispettivo devono intendersi sempre "immediati vista fattura". Eventuali difetti di conformità non individuabili a seguito della verifica della merce operata all'atto della consegna dovranno essere denunciati dall'Acquirente, a pena di decadenza, a mezzo di lettera raccomandata o PEC direttamente alla sede della Venditrice entro il termine perentorio di 8 giorni che decorre dal momento in cui la merce stessa gli è stata messa a disposizione.

Ogni altra forma comunicativa dell'esistenza di vizi e/o difetti e/o mancanza di conformità della merce compravenduta non sarà idonea ad interrompere la decadenza, se non effettuata nelle forme previste ai superiori commi.

Non è previsto il risarcimento e/o indennizzo alcuno a beneficio del compratore per presunti danni derivanti dall'arresto dell'impianto durante l'attesa e l'esecuzione dell'intervento riparatore, sia esso effettuato in garanzia od a pagamento. I pagamenti non sono validi se non fatti direttamente alla sede della Venditrice e gli eventuali ritardi saranno soggetti agli interessi di legge secondo la misura prevista dall'art. 5 del D.Lgs 231/02. La misura del predetto interesse è da ritenersi convenzionalmente applicabile anche ad Acquirente non titolare di partita IVA ed, in ogni caso, ad Acquirente che agisca per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale. I pagamenti non potranno mai essere sospesi, né ritardati – neppure in parte – per alcun titolo ed è precluso all'Acquirente di sollevare qualsiasi contestazione prima di aver

correttamente ed integralmente adempiuto all'obbligazione di pagamento. È in facoltà della Venditrice sospendere ex art. 1460 codice civile la produzione del materiale oggetto di fornitura e/o comunque rifiutare l'esecuzione delle obbligazioni su di essa gravanti in ogni caso di mancato pagamento integrale (ovvero di un rateo del prezzo qualora concordato un pagamento dilazionato della fornitura) del corrispettivo da parte dell'Acquirente anche se relativo a forniture diverse da quella oggetto di sospensione. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti vantati dall'Acquirente nei confronti di Brianpack se non dietro autorizzazione scritta della Venditrice. Trascorsi i termini di pagamento previsti dall'ordinativo, la Venditrice è autorizzata ad emettere Ri.Ba. senza altro ulteriore avviso, con le relative spese a carico dell'Acquirente. Eventuali esenzioni o agevolazioni fiscali dovranno essere specificatamente comunicate dall'Acquirente all'atto dell'ordinazione, in caso contrario la Venditrice applicherà le normali aliquote di Legge. Il firmatario dell'ordine è responsabile del pagamento della fornitura anche se ordinata per conto di terzi ed in solido con questi. La firma in calce all'ordine obbliga in solido il firmatario con l'Acquirente indicato in intestazione all'ordine senza limiti di tempo, in espressa deroga all'Art. 1957.

In caso di pagamenti rateali, il mancato pagamento anche di una sola rata, provocherà l'immediata ed automatica decadenza dal beneficio del termine per le rate successive con facoltà per la Venditrice di esigere l'intero corrispettivo pattuito anche se relativo ad ordinativi diversi. Il rilascio di effetti bancari e più in generale di titoli di credito e gli eventuali accordi commerciali pattuiti tra le parti non costituiscono novazione dell'originaria obbligazione di pagamento.

Art. 6 RISERVA DI PROPRIETÀ

La proprietà della merce/manufatto/prodotto fornito da Brianpack si intende riservata alla Venditrice, con espresso divieto per l'Acquirente di cedere, alienare o incorporare in immobili la merce sino al completo pagamento della fattura, anche se regolata con cambiali e cioè sino all'effettivo pagamento delle stesse. I versamenti effettuati, in caso di inadempimento dell'acquirente, andranno a beneficio della Venditrice a titolo di indennità delle spese di smontaggio, deprezzamento materiale e trasporto, salvo maggiori danni e ciò in deroga a quanto proposto dall'art. 1526 c.c. senza possibilità di riduzione da parte del Giudice. La Venditrice è autorizzata a portare a conoscenza dei terzi interessati il contratto e il patto di riservato dominio perfezionato con l'Acquirente a mezzo di ricezione della proposta d'ordine. L'Acquirente è obbligato, pena il risarcimento del danno alla Venditrice, ad edurre l'eventuale suo avente causa dell'esistenza del patto di riservato dominio tra le stesse intercorrente.

Art. 7 OBBLIGHI DELLA VENDITRICE. CONTENUTO DELLA GARANZIA

Quando specificamente pattuito per iscritto, sarà a carico della Venditrice Brianpack l'eventuale Direzione Lavori in stabilimento ed in fase di montaggio oltre che la dichiarazione di conformità dei materiali compravenduti alle specifiche richieste dall'Acquirente e/o dalla Legge. L'eventuale Direzione Lavori in stabilimento ed in fase di montaggio da parte di Brianpack non costituisce titolo idoneo all'applicazione nei rapporti tra le parti delle norme sull'appalto piuttosto che quelle sulla vendita.

Brianpack garantisce la conformità dei materiali alle qualità pattuite, ai disegni, alle specifiche tecniche od ai campioni; in ogni caso, tali qualità non saranno inferiori a quelle stabilite dalle norme ufficiali standard o di enti riconosciuti per il marchio di qualità. Il Fornitore garantisce la corrispondenza dei materiali, la loro buona qualità ed il loro normale comportamento. L'acquirente accorderà alla Venditrice tutte le tolleranze d'uso sulle dimensioni e le tipologie accessorie del materiale fornito. Nel caso il prodotto fornito da Brianpack non potesse essere utilizzato per difetti di materiale o altro oggettivamente imputabili alla Venditrice, la stessa si obbliga a ripararla e/o sostituirla nel minor tempo possibile ovvero, in caso di impossibilità di riparazione e/o sostituzione del prodotto, procedere ad una riduzione del corrispettivo concordato, esclusi all'Acquirente ogni altro diritto o pretesa per qualsiasi titolo. L'entità della riduzione del corrispettivo pagato dall'Acquirente a Brianpack non potrà mai superare il 50% del prezzo concordato per il prodotto in contestazione ed in ogni caso la determinazione della riduzione sarà rimessa a valutazione di tecnici terzi designati da Brianpack, quest'ultima inoltre, non presta alcuna garanzia circa la compatibilità dei prodotti con altri prodotti utilizzati dall'Acquirente.

Non saranno presi in esame quei reclami che pervenissero con modalità diverse da quanto previsto dall'art. 5 "RECLAMI. PAGAMENTI E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE". L'eventuale accredito avrà corso solo dopo che la Venditrice avrà autorizzato il ritiro, e ricevuto di ritorno la merce contestata e verificate le causali del reclamo stesso. Qualora dall'analisi del materiale reso le causali del reclamo non fossero imputabili alla Venditrice, l'Acquirente non avrà diritto ad alcun accredito. Tutti gli articoli forniti dalla Venditrice sono garantiti per qualità e lavorazioni a regola d'arte per 24 mesi dalla data di consegna. Non saranno riconosciuti eventuali costi di riparazione effettuati in proprio dall'Acquirente senza previa specifica autorizzazione scritta della Venditrice Brianpack.

ART. 8 OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE. COLLAUDI

Qualora oggetto della fornitura sia materiale non prodotto in serie da Brianpack ed in ogni caso in cui il materiale fornito da Brianpack debba essere incorporato e/o comunque utilizzato entro il layout produttivo del Cliente, l'Acquirente dovrà preventivamente fornire alla Venditrice prova dell'adeguamento delle tolleranze, standard di lavorazione dei propri macchinari e quant'altro alle specifiche richieste da Brianpack. In ogni caso Brianpack non procederà a produzione e fornitura alcuna se non previa accettazione scritta degli elaborati grafici esecutivi che, debitamente controfirmati, dovranno essere riconsegnati in originale alla Venditrice entro 10 giorni dalla loro consegna all'Acquirente. In caso di mancata accettazione degli elaborati esecutivi da parte dell'Acquirente allo stesso rimane preclusa ogni contestazione in punto a difformità dell'eseguito rispetto al progettato ed, in ogni caso, in punto a mancato raggiungimento delle performances attese dal macchinario oggetto di compravendita, sempre salva la facoltà di Brianpack di sospendere l'esecuzione della fornitura ex art. 1460 codice civile. Tutti i collaudi, ivi compreso quello prestazionale, del materiale fornito e compravenduto dalla Brianpack sono a carico dell'Acquirente, qualora non diversamente specificato per iscritto nell'ordine. Nel qual caso, il corrispettivo per l'effettuato collaudo non potrà intendersi incluso nel prezzo della fornitura di cui all'ordine e

dovrà essere liquidato a parte dall'Acquirente, con rimessa diretta a semplice richiesta scritta della Venditrice. Le dichiarazioni di conformità dei materiali compravenduti alle specifiche richieste dall'Acquirente e/o dalla Legge nonché le certificazioni di intervenuto collaudo verranno dalla Venditrice consegnate all'acquirente solo a saldo avvenuto dell'intera fornitura oggetto dell'ordine.

L'Acquirente prende atto che ne caso di A) Fornitura di impianto completo: le responsabilità della dichiarazione di conformità e dell'applicazione del marchio CE sono a totale cura del Fornitore Brianpack; B) Fornitura di impianto parziale (c.d. "quasi - macchina"): Brianpack redigerà la dichiarazione del costruttore relativa a quanto fornito. L'individuazione del capo commessa che dovrà provvedere all'applicazione del marchio CE dell'intera isola di lavoro, con gli oneri che ne derivano, come preparazione di documentazione, ecc. graverà in capo all'Acquirente. Al Fornitore è sempre riconosciuta la facoltà di dichiarare la propria impossibilità a mettere in funzione il macchinario fornito fino a che non venga apposto il marchio CE o, comunque, nel caso in cui il Cliente non abbia previamente adempiuto a quanto prescritto dall'art. 3, comma 7, D.Lgs 17/2010 (c.d. "Direttiva macchine").

Nel caso di non ritiro da parte dell'acquirente Brianpack si ritiene libera di vendere l'oggetto della fornitura ad ogni altro cliente interessato.

Art. 9 INTERPRETAZIONE. MODIFICHE

Ogni richiamo alle condizioni generali od altro materiale informativo di Brianpack s'intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato. Salvi i casi previsti dalle presenti condizioni generali, ogni modifica fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme. L'eventuale inefficacia di una o più clausole del presente articolato non priva di efficacia l'articolato nel suo complesso che, salva l'inopponibilità della clausola invalidata, continuerà, per il resto a disciplinare i rapporti presenti e futuri tra le parti.

Art. 10 GIURISDIZIONE . LEGGE APPLICABILE . CONTROVERSIE . FORO COMPETENTE

Tutte le forniture ed i contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali saranno regolate dalla Legge Italiana e devolute alla cognizione esclusiva del Giudice Italiano individuato secondo quanto riportato al successivo paragrafo.

Per qualsiasi controversia relativa ad interpretazione, esecuzione, risoluzione dei contratti conclusi sotto la vigenza delle presenti condizioni generali, saranno esclusivamente competenti, secondo valore, il Giudice di Pace e/o il Tribunale di Monza, con espressa esclusione di tutti gli altri fori alternativi e/o concorrenti previsti dagli artt. 18 e seguenti del c.p.c., anche se il pagamento sia convenuto a mezzo Ri.Ba. o cambiale/i domiciliata/e presso il debitore e non potrà essere derogata neppure per chiamata in garanzia e per ragioni di connessione o comunione.

PER ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI CUI SOPRA

TIMBRO E FIRMA ACQUIRENTE

DATA

APPROVAZIONE SPECIFICA DI CLAUSOLE

La proponente l'ordine di cui sopra dichiara di essere perfettamente edotta in punto alle condizioni generali di fornitura Ed. 1/2014 applicate da Brianpack specificatamente approvando, con la sottoscrizione della presente, anche ai sensi di cui agli artt. 1341 - 1342 codice civile, le clausole di cui agli articoli 1 "DISPOSIZIONI GENERALI", 2 "FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO. ORDINI. ANNULLAMENTO ORDINI. NUOVI ORDINI E INTEGRAZIONI", 3 "CONSEGNA E TERMINI DI CONSEGNA", Art. 4 TRASPORTO. IMBALLAGGI E RESI, 5 "RECLAMI. PAGAMENTI E DECADENZA DAL BENEFICIO DEL TERMINE", 6 "RISERVA DI PROPRIETÀ", 7 "OBBLIGHI DELLA VENDITRICE. CONTENUTO DELLA GARANZIA", 8 "OBBLIGHI DELL'ACQUIRENTE. COLLAUDI", 9 "INTERPRETAZIONE - MODIFICHE", 10 "GIURISDIZIONE - LEGGE APPLICABILE - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE"

TIMBRO E FIRMA ACQUIRENTE

DATA